



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Provincia di Messina

Piazza Aldo Moro, n.29 – S. Domenica Vittoria

Tel.095/925385 – fax 095/925386

PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

-ZONA INFETTA DA CARBONCHIO EMATICO-

IL SINDACO

Vista la nota prot. N.88772 del 19/9/2018 con il quale il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Messina ha comunicato l'infezione conseguente focolaio di carbonchio ematico presso allevamento bovino sito in c.da Juncarà (Fg.12 p.lle 1,2,3 e 4) del Comune di Santa Domenica Vittoria;

AVVISA

Che con propria ordinanza n. 22 in data 19/9/2018 ha ordinato che gli allevamenti ricadenti nel raggio di 1 Km dal sopra citato focolaio e precisamente nelle contrade Juncarà, Belladonna, Filiciusa, Lanzarite del Comune di S. Domenica Vittoria, hanno sede nella delimitazione territoriale per - ZONA INFETTA DA CARBONCHIO EMATICO“.

RENDE NOTO

i divieti, le prescrizioni e le misure da adottare nel territorio rientrante nella zona infetta di cui all'ordinanza sopra citata, in quelle immediatamente limitrofe, sono in dettaglio indicate nel suddetto provvedimento sindacale al quale si rimanda in allegato per la conoscenza.

Dalla Residenza Municipale 19/9/2018

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Patorniti)

ALLEGATO

- censimento e numerazione di tutti gli animali ricettivi all'infezione esistenti nel territorio comunale;
- l'isolamento di eventuali animali sospetti dagli animali sani e custodia da parte del detentore degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situati entro detta zona; zona infetta da carbonchio ematico;
- è reso obbligatorio il trattamento immunizzante di tutti gli animali ricettivi presenti nella zona;
- divieto di trasferire fuori da tale zona gli animali ricettivi e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
- divieto assoluto di scuoiamento delle carcasse degli animali morti, le quali devono essere distrutte secondo le modalità di cui al D.L. 1069/2009 e 142/2011;
- vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico, non che l'esecuzione su di essi di operazioni cruente;
- divieto di utilizzazione del latte degli animali ammalati o sospetti;
- divieto di introdurre nella zona infetta animali ricettivi;
- contenimento di cani, gatti e animali da cortile;
- sospensione nella zona infetta di fiere e mercati;
- disciplina della monta del pascolo e della macellazione;
- Il permesso di entrata e di uscita dall'azienda soltanto alle persone autorizzate dall'autorità sanitaria competente;
- adottare tutte le precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone al fine di evitare la trasmissione della malattia all'uomo;
- impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
- sospendere la movimentazione di persone dei veicoli da e per l'allevamento;
- disinfettare accuratamente i ricoveri, le attrezzature e i luoghi dove vengono ritrovati animali morti con appropriati disinfettanti;
- È vietata la raccolta, ai fini della vendita e dell'autoconsumo, dei prodotti di sottobosco provenienti dalle zone infette.



Il Sindaco
(Dr. Giuseppe Patorniti)